



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina grande,
Comune di Capri.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Marina grande del Comune di Capri (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Capri, e approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 17 del 13 giugno 2013.
2. L'elaborato grafico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Destinazioni delle aree portuali a terra e a mare

1. La testata del molo di sopraflutto, cd. molo 13 bis, compresi i primi due lati del dente, evidenziata in nero nella planimetria, è interdetta all'ormeggio ed accosto per i motivi di sicurezza rappresentati dall'Autorità marittima, legati all'elevato traffico di imbarcazioni in entrata ed in uscita nel porto.
2. La banchina del molo di sopraflutto successiva a quella di cui al comma 1, a partire dalla sua testata, della lunghezza di 335 metri circa, evidenziata in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ai collegamenti marittimi. Sulla medesima banchina è possibile l'ormeggio di unità da diporto in transito nelle fasce orarie non interessate dai collegamenti, previa ordinanza dell'Autorità marittima che individua modalità, tempi e specifici spazi di utilizzo.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 18 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità, nonché a quelle che espletano servizi tecnico-nautici.
4. I tratti di banchina successivi a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 23 metri circa e 18 metri circa, ed il pontile perpendicolare al molo, tutti evidenziati in giallo nella planimetria, nonché i prospicienti specchi acquei, sono destinati ad attività turistico-ricreative.
5. Si confermano, per l'area in radice del molo di sopraflutto retrostante l'edificio sede dell'Autorità marittima, le attività di biglietteria per collegamenti marittimi, le attività turistico-ricreative e la utilizzazione istituzionale del manufatto adiacente a detto edificio ivi svolte.
6. Il tratto di banchina di riva a partire dalla radice del molo di sopraflutto, della lunghezza di 49 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad attività turistico-ricreative. Si conferma, per l'area demaniale marittima retrostante, l'attività turistico-ricreativa ivi svolta.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, fino alla spiaggetta posta in radice del cd. molo banchinella, della lunghezza di 86 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto, comprese quelle dei residenti, come da apposita delibera comunale. L'area demaniale marittima retrostante è destinata, previa concessione demaniale marittima, alla sosta delle unità da traffico o diporto dei residenti dell'isola di Capri. È in ogni caso confermata l'attività turistico-ricreativa ivi svolgentesi.

8. La spiaggetta posta in radice del cd. molo banchinella, evidenziata in fucsia nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad attività di varo ed alaggio di piccole unità navali mediante uso pubblico indifferenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 3.
9. L'intero lato di ponente del molo Banchinella posto tra la spiaggetta e la testata del medesimo molo, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziato in nero nella planimetria, è interdetto all'ormeggio ed accosto per i motivi di sicurezza rappresentati dall'Autorità marittima, legati all'elevato traffico di imbarcazioni in movimento nello specchio acqueo adiacente. Fa eccezione la scaletta, che può essere utilizzata per l'accosto, a fini di imbarco e sbarco passeggeri, dei soli titolari di posto barca nello specchio acqueo di ponente.
10. La testata e il successivo lato di levante del molo banchinella, fino alle tensostrutture ivi presenti, rispettivamente della lunghezza di 10 metri circa e di 35 metri circa, evidenziati in verde nella planimetria, ed i prospicienti specchi acquei, sono destinati ai collegamenti marittimi. Su dette aree è possibile effettuare anche varo ed alaggio, previa ordinanza di disciplina dell'Autorità marittima che individua modalità, tempi e specifici spazi di utilizzo.
11. Il primo tratto della banchina di riva successiva al cd. molo banchinella, della lunghezza di 32 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati ai collegamenti marittimi.
12. Il tratto di banchina di riva successivo a quello di cui al comma 11, fino allo scivolo di alaggio, della lunghezza di 73 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto dei residenti dell'isola di Capri, come da apposita delibera comunale.
13. Lo scivolo di alaggio insistente sul tratto di banchina di cui al comma 12, evidenziato in fucsia nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, oggetto di concessione demaniale marittima, è fruibile nel rispetto dell'art. 3, comma 3.
14. Il tratto di banchina del molo di sottoflutto (cd. molo pennello), a partire dalla banchina di riva di cui al comma 14, della lunghezza di 58 metri circa, fino alla testata del medesimo molo, evidenziato in azzurro nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto. Si confermano, per l'area demaniale marittima retrostante, le destinazioni stagionali a parcheggio e tiro a secco.
15. La testata del molo di sottoflutto (cd. molo pennello), della lunghezza di 25 metri circa, evidenziata in grigio nella planimetria, è destinata all'accosto di piccole unità per imbarco e sbarco passeggeri, previa ordinanza di disciplina dell'Autorità marittima, che individua modalità, tempi e specifici spazi di utilizzo.
16. Si conferma la destinazione a diporto, e correlate e connesse attività quali cantieristica, varo ed alaggio, del cd. Porto turistico, comprensivo della cd. Darsena, evidenziato in azzurro nella planimetria. Fa eccezione il gomito esterno della cd. Darsena, nella parte finale della scogliera di protezione, evidenziato in arancione nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, che sono destinati ad attività di bunkeraggio.

Art. 3

Attività nel porto

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio circondariale marittimo di Capri, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Capri,

previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.

4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare natanti al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - d) sostare motoveicoli ed autoveicoli.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.